



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, DI GIROLAMO, BLAZINA, GHEDINI, Mariapia GARAVAGLIA, MUSSO, GRANAIOLA, VITA, POLI BORTONE, DEL VECCHIO, LEGNINI e CUFFARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2008*

Misure per la creazione di «case-famiglia»
per detenute con figli minori

* *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, redatto in collaborazione con l'associazione radicale «Il detenuto ignoto», intende rispondere alle problematiche sulla condizione delle detenute madri con figli minori.

Dai dati del V Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia, a cura dell'Associazione Antigone, presentato a Roma il 16 luglio 2008, sarebbero 2.385 le donne detenute, 68 delle quali madri, e 70 i bambini di età inferiore ai tre anni reclusi con le mamme; mentre altre 23 donne detenute risultavano in gravidanza. In Europa sono 800.000 i bambini figli di genitori detenuti, 43.000 gli italiani.

La legge 8 marzo 2001, n. 40, recante: «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori», voluta dall'allora Ministro per le pari opportunità Anna Finocchiaro, indica come evitare la detenzione in carcere a donne con figli minori di dieci anni (e di conseguenza ai propri bimbi sotto i tre anni). Tutte le detenute, anche se hanno commesso reati gravi, possono oggi usufruire del provvedimento ad alcune condizioni: aver scontato un terzo della pena e, nei casi di ergastolo, aver scontato almeno quindici anni. Per essere ammesse alle misure, non ci deve essere pericolo di commettere ulteriori delitti, condizione che mal si adatta a reati connessi all'uso di sostanze stupefacenti e alla prostituzione, che tipicamente presentano un alto tasso di recidiva e per cui sono incriminate la maggior parte delle detenute-madri.

Più in generale la normativa è stata disapplicata e presenta limiti di accesso ai benefici soprattutto per chi è in attesa di giudizio. Le mamme straniere, in particolare, non avendo spesso un'abitazione dove scontare

gli arresti domiciliari, sono costrette a tenere i bimbi in strutture di detenzione fino al compimento dei tre anni, quindi soffrire dell'ulteriore trauma della separazione. Bimbi innocenti che prima sono reclusi e poi, in molti casi, inviati in istituto, passando dall'istituzione totale del carcere a quella dell'istituto, senza la madre. La «legge Finocchiaro», però è stata solo il punto di partenza: dall'esame della realtà carceraria sono poi emerse problematiche nuove.

L'articolo 4 del presente disegno di legge, che modifica gli articoli 47-ter e 47-quinquies delle norme sull'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, elimina gli ostacoli perché le donne madri possano espiare la pena presso il proprio domicilio o in altro luogo.

La coabitazione dei bambini nei luoghi di pena travalica qual si voglia ragionamento giuridico o posizione ideologica, e rappresenta un'aberrazione da cancellare. È consolidato in letteratura l'orientamento che, per lo sviluppo psicologico del bambino, il rapporto madre-figlio sia di primaria importanza. Privare un bambino della figura materna, in quanto figlio di una detenuta, è una violenza che contraddice la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Impedire a tante detenute di vivere la propria condizione di madre fuori dagli istituti penitenziari è un ostacolo alla riabilitazione della donna, oltre che un impedimento perché i bambini vivano in un ambiente più confortevole del carcere e più idoneo alla loro crescita. Non è quindi opportuno, per la tutela degli affetti del bambino, il limite della «legge Finocchiaro» sulla convivenza con i figli, per le detenute con bimbi di età

non superiore ai tre anni; né è opportuno stabilire *a priori* l'età dell'indipendenza del minore dalle cure parentali, perché relativa alla soggettività di ogni bimbo. Il presente disegno di legge, pur stabilendo il tetto normativo fino a dieci anni, per una migliore tutela dello sviluppo del bambino, affida al Giudice discrezionalità per estendere questi provvedimenti anche alle madri di figli con più di dieci anni.

Il punto centrale del disegno di legge è la realizzazione di case-famiglia protette, o l'individuazione di strutture analoghe. In caso di custodia cautelare (articolo 2) e nell'ipotesi di espiazione della pena (articolo 5), in presenza di vincoli giuridici, non potendo disporre di detenzione più favorevole per la madre e per il figlio, non si può lasciare crescere un bambino in una struttura con esigenze di sicurezza che, di per sé, non è concepita per la crescita di un bimbo. Con questo disegno di legge si intende creare strutture che, insieme alla sicurezza, considerino le necessità dei bambini e ne garantiscano lo sviluppo (articolo 5). Si inserisce nel codice penale e nell'ordinamento penitenziario un modo di regolare la detenzione della

donna madre con figlio che, pur considerata come *extrema ratio*, sia più «umana».

La madre detenuta potrà accompagnare il figlio al pronto soccorso o in ospedale (articolo 3): è inimmaginabile che un bambino possa «affrontare» da solo situazioni del genere senza sentirsi abbandonato.

Per garantire l'unità familiare, principio riconosciuto nella Costituzione e in vari trattati internazionali (articoli 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848; articolo 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881; articoli 9 e 10 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176) il presente disegno di legge, per ricongiungere e assicurare continuità nella formazione del bambino, prevede un permesso di soggiorno per i figli stranieri di detenute in Italia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Rinvio facoltativo
dell'esecuzione della pena)*

1. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore ai dieci anni»;

b) il quarto comma è abrogato.

Art. 2.

(Misure cautelari)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole fino ai dieci anni di età con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psicofisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alla madre di prole con età superiore ai dieci anni. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di ec-

cezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni»;

b) all'articolo 285, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in caso di madre con prole fino ai dieci anni di età con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, presso una casa-famiglia protetta; il giudice può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alla madre di prole con età superiore ai dieci anni»;

c) dopo l'articolo 285 è inserito il seguente:

«Art. 285-bis. - (*Custodia cautelare in casa-famiglia protetta*). - 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con prole fino ai dieci anni di età con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alla madre di prole con età superiore ai dieci anni».

Art. 3.

(*Ricovero del minore*)

1. Dopo l'articolo 30-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 30-*quinqüies*. - (*Ricovero ospedaliero di minore*). - 1. In caso di invio al pronto soccorso, o di ricovero in una struttura ospedaliera, di minore affidato alla madre detenuta, quest'ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottare con

urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedali era per tutto il periodo del ricovero.

2. In ipotesi di necessità ed urgenza, il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dal Commissariato o Caserma dei Carabinieri di zona competente per il controllo della detenzione domiciliare ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, qualora la madre detenuta sia ospitata in una di queste strutture, che ne informa la prefettura e il tribunale di sorveglianza e dispone la verifica di quanto in atto; successivamente il provvedimento è convalidato dal magistrato competente».

Art. 4.

(Detenzione domiciliare)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47-ter, comma 1-bis, le parole: «e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati» sono soppresse;

b) all'articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: «, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza dei figli,» sono soppresse.

Art. 5.

(Case-famiglia protette)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-sexies è inserito il seguente:

«Art. 47-septies. - *(Detenzione in case-famiglia protette)*. - 1. Le madri di prole fino a dieci anni di età devono espiare la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle

case-famiglia protette; il giudice può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psicofisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l'applicazione del presente articolo anche alle madri di prole con età superiore ai dieci anni»;

b) dopo l'articolo 67 sono inseriti i seguenti:

«Art. 67-bis. - (*Case-famiglia protette*). -

1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che tengano conto in modo adeguato delle esigenze psicofisiche dei minori.

2. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è almeno per il 65 per cento composto da persone con formazione di educatore esperto in pedagogia o psicologia.

3. L'organizzazione delle case-famiglia protette è coordinata da figure direttoriali individuate tra le persone esperte in pedagogia e in psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. La sicurezza nelle case-famiglia protette è garantita dalle prefetture, in coordinamento con la Magistratura di sorveglianza e con il direttore e si avvale degli strumenti che siano ritenuti più idonei in considerazione della presenza di soggetti minori, ivi incluse apparecchiature di video e telesorveglianza.

Art. 67-ter. - (*Case-famiglia protette in convenzione*). - 1. Il Ministro della giustizia può, con proprio regolamento, individuare nel territorio strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con dette strutture apposite convenzioni».

2. Il regolamento di cui all'articolo 67-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dal comma 1 del presente articolo, è adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione,

dell'università e della ricerca e dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.